



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 28.10.2009
C(2009) 8126 definitivo

Oggetto: Aiuto di Stato N 346/2009 - Italia
Zone franche urbane

Signor Ministro,

1. PROCEDIMENTO

- (1) In data 11 giugno 2009, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione per via elettronica (SANI 2965, completato dal messaggio elettronico del 9.7.2009, A/16337) il dispositivo citato in oggetto conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.
- (2) Con lettere datate 15.7.2009(D/53152) e 28.8.2009 (D/53666), la Commissione europea ha chiesto informazioni supplementari. Le autorità italiane hanno fornito tali informazioni mediante messaggi elettronici datati 20.7.2009 (A/16932) e 9.9.2009 (A/19466).

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

2.1. Oggetto

- (3) Il dispositivo notificato prevede la creazione di 22 zone franche urbane (ZFU) che beneficiano di un regime di agevolazioni fiscali a favore delle piccole e micro imprese che iniziano una nuova attività economica.
- (4) Obiettivo del dispositivo è contrastare i fenomeni di esclusione sociale che caratterizzano talune zone urbane e di favorire l'integrazione sociale e culturale dei loro abitanti.

S.E On. Franco FRATTINI
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

- (5) Le misure notificate mirano a rafforzare il tessuto economico locale di queste zone e a stimolarvi la creazione di nuove attività tramite incentivi fiscali, favorendo così l'occupazione.

2.2. Base giuridica

- (6) La base giuridica di questo regime è costituita dall'articolo 1 commi da 340 a 343 della legge 27 dicembre 2006 n. 296¹, modificata dall'art. 2 commi 561, 562 e 563 della legge 24 dicembre 2007, n. 244².

2.3 Beneficiari

- (7) Possono beneficiare del regime di aiuti di cui alla presente notifica solo le imprese (individuali e società) che rispondono alla definizione comunitaria di piccole e micro imprese³, che iniziano una nuova attività economica in una ZFU tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012⁴ e che sono soggetti passivi d'imposta in Italia.
- (8) Sono escluse da questo dispositivo le imprese la cui attività principale è svolta nei settori della siderurgia, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre sintetiche, della costruzione di automobili o del trasporto di merci su strada.

2.4 Forme d'aiuto

- (9) Gli aiuti hanno forma di esenzioni fiscali per le imposte indicate in appresso.

Imposte sui redditi

- (10) Nei primi 5 periodi di imposta, le imprese possono beneficiare di un'esenzione totale di imposta sui redditi derivanti dalla nuova attività avviata nella ZFU. Per i 5 periodi successivi, l'esenzione è limitata al 60%, poi al 40% per 2 periodi e infine al 20% gli ultimi 2 periodi.
- (11) Il reddito che può beneficiare dell'esenzione è limitato a 100 000 euro per periodo di imposta, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009, di un importo pari a 5 000 euro per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato all'interno di una struttura situata nella ZFU.

¹ GURI 27 dicembre 2006, n° 299 - S.O n° 244.

² GURI 28 dicembre 2007, n° 300 - S.O n° 285.

³ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, GU L 124 del 20.5.2003.

⁴ Le micro o piccole imprese che hanno avviato la propria attività in una ZFU anteriormente al 1° gennaio 2008 possono beneficiare del regime nei limiti del regolamento *de minimis* (regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") - GU L 379 del 28.12.2006).

Imposta regionale sulle attività produttive

- (12) Le imprese possono beneficiare per i primi 5 periodi di imposta di un'esenzione (fino a concorrenza di 300 000 euro per periodo di imposta) dall'imposta regionale sulle attività produttive.

Imposta comunale sugli immobili

- (13) Dall'inizio del 2008 fino alla fine del 2012, le imprese possono usufruire di un'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili relativa alle loro proprietà immobiliari site nella ZFU e utilizzate per sviluppare la nuova attività economica.

Contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente

- (14) Le imprese possono beneficiare per i primi cinque anni di attività di un'esenzione al 100% dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nel caso dei contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% dei dipendenti risieda nella ZFU. Per i 5 anni successivi, l'esenzione è limitata al 60%, poi al 40% per 2 anni e infine al 20% per gli ultimi 2 anni.

2.4 Modalità di cumulo e meccanismo di concessione

- (15) Il regime delle ZFU non è cumulabile con il regime *de minimis* né con altre forme di aiuti di Stato.
- (16) L'aiuto è concesso in modo automatico sulla base dei documenti forniti dal beneficiario alle amministrazioni competenti e il rispetto di questa condizione sarà assicurato da controlli ex post effettuati dalle autorità italiane.

2.5 Copertura geografica del dispositivo

- (17) Il comitato interministeriale per la programmazione economica, CIPE, ha definito i criteri per la destinazione delle risorse e per la delimitazione e la selezione delle ZFU sulla base di parametri socio-economici che misurano il fenomeno di esclusione sociale.
- (18) In questo modo è stato stilato un elenco di comuni con almeno 25 000 abitanti e con un tasso di disoccupazione comunale superiore alla media nazionale.
- (19) Successivamente, usando come riferimento le Sezioni di Censimento - unità minime del sistema statistico nazionale, le amministrazioni comunali (dei comuni selezionati) hanno identificato e delimitato proposte di ZFU rispondenti alle seguenti condizioni:
- una popolazione compresa tra 7 500 e 30 000 abitanti,
 - una popolazione inferiore al 30% del totale della popolazione del comune in questione,
 - un tasso di disoccupazione superiore alla media comunale.

- (20) Per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte di ZFU, è stato misurato l'indice di disagio socio-economico sulla base di 4 parametri:
- il tasso di disoccupazione;
 - il tasso di occupazione;
 - il tasso di popolazione di età inferiore a 24 anni sul totale della popolazione;
 - il tasso di scolarizzazione.
- (21) Le amministrazioni regionali hanno ulteriormente passato al vaglio la classifica (delle proposte di ZFU di loro competenza) stilata a partire dall'indice di disagio socio-economico, e si sono servite di criteri supplementari (quali il livello di cofinanziamento con le risorse comunali o la coerenza del progetto di creazione delle ZFU con altri progetti di sviluppo locale) al fine di tener conto dell'idoneità a beneficiare del regime delle ZFU.
- (22) Poiché, se fossero state prese in considerazione solo queste condizioni, le ZFU selezionate sarebbero state tutte concentrate nella stessa parte del paese, il CIPE ha deciso di limitare il numero di ZFU per regione da un massimo di tre e a un minimo di una (se la regione presentava una zona ammissibile).
- (23) Sull'elenco finale così selezionato figuravano 22 ZFU, per una popolazione complessiva di 332 855 abitanti, pari al 0,58% della popolazione nazionale. 12 delle 20 regioni italiane possiederanno almeno una ZFU.

2.5 Durata

- (24) Il regime notificato ha una durata di 5 anni in quanto possono beneficiare del regime di esenzione le imprese che creano una nuova attività nella ZFU tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012.
- (25) Tuttavia, le imprese beneficiarie del regime sono esentate da determinate imposte per un periodo di 5 anni e, talvolta, il regime prevede una riduzione progressiva dell'esenzione ripartita su 9 anni.

2.6 Dotazione

- (26) Secondo le autorità italiane, la dotazione totale previsionale annua è di 50 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e l'importo totale del regime dovrebbe raggiungere i 500 milioni di euro.

3. VALUTAZIONE DELLA MISURA

3.1 Conformità all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE

- (27) Notificando questo regime, l'Italia ha rispettato l'obbligo di notifica derivante dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

3.2 Esistenza dell'aiuto

- (28) Gli aiuti in esame sono finanziati dal bilancio pubblico. Tali aiuti sono selettivi in quanto destinati a piccole e micro imprese situate nelle ZFU (con l'esclusione del resto del territorio italiano). Gli aiuti in questione minacciano di falsare la concorrenza e incidono sugli scambi tra gli Stati membri nella misura in cui favoriscono talune imprese che potrebbero svolgere attività commerciali a livello comunitario e internazionale.
- (29) Questi aiuti devono essere analizzati nel quadro dell'articolo 87 del trattato CE.

3.3 Base giuridica per valutare la compatibilità dell'aiuto

- (30) Nella sua valutazione delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), la Corte di Giustizia ha sostenuto che, conformemente ad una giurisprudenza costante, l'articolo 87, paragrafo 3, "conferisce alla Commissione un potere discrezionale, il cui esercizio comporta valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario⁵". Per determinati tipi di aiuto, la Commissione ha definito il modo in cui intende esercitare tale potere discrezionale, che sia sotto forma di esenzioni per categoria o mediante discipline, orientamenti o comunicazioni. Allorché un testo di diritto derivato di questo tipo esiste, la Commissione è tenuta a seguirlo nella sua valutazione della compatibilità degli aiuti che le vengono sottoposti.
- (31) La Commissione deve quindi, innanzitutto, definire se il tipo di aiuto notificato per le ZFU rientra nel quadro di uno di questi testi.

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale⁶

- (32) Gli aiuti a cui si applicano gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale mirano a favorire lo sviluppo economico di zone svantaggiate, mentre il regime delle ZFU intende lottare contro l'esclusione sociale nei quartieri urbani svantaggiati. In effetti, le zone ammissibili al regime ZFU sono selezionate in base ad un indice sintetico che riprende i criteri seguenti:
- tasso di disoccupazione,
 - tasso di occupazione,
 - tasso di popolazione di età inferiore a 24 anni sul totale della popolazione,
 - tasso di scolarizzazione.
- (33) Un'attenzione particolare è stata rivolta al fattore disoccupazione. Le misure proposte nel quadro del regime delle ZFU non mirano tanto a incentivare gli investimenti e la creazione di occupazione in una prospettiva di sviluppo economico regionale, ma mirano piuttosto a porre rimedio alle esclusioni di natura territoriale e sociale.

⁵ Sentenza della Corte del 14 gennaio 1997. Regno di Spagna contro Commissione, causa C-169/95, Racc. 1997, pag. I-00135. Cfr. anche causa 730/79, Philip Morris contro Commissione, Racc. 1980, pag. I-2671.

⁶ GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

- (34) Tra i due regimi si possono notare le seguenti differenze:
- per gli aiuti di Stato a finalità regionale sono utilizzate scale territoriali sempre superiori a quelle delle ZFU, che invece riguardano zone svantaggiate molto specifiche, vale a dire microterritori (con meno di 30 000 abitanti, talvolta anche meno di 10 000 abitanti),
 - la natura e la forma degli aiuti sono differenti: gli aiuti di Stato a finalità regionale prendono essenzialmente in considerazione gli investimenti, mentre gli aiuti erogati con le ZFU non si basano sugli investimenti, ma sono concessi sotto forma di esenzioni fiscali ed esoneri contributivi,
 - nella pratica degli Stati membri, gli aiuti di Stato concessi con finalità regionale sono destinati prevalentemente alle grandi e alle medie imprese, mentre il dispositivo delle ZFU è rivolto alle piccole e micro imprese, secondo la definizione delle PMI comunitarie, che vengono avviate o sviluppate.
- (35) Per quanto riguarda specificamente il punto 30, lettera h, e il punto 31 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, tali punti prevedono che la dimensione minima delle zone possa essere, in alcuni casi, ridotta a 50 000 o a 20 000 abitanti. Una simile dimensione minima, però, non consente di concentrare l'attenzione sui quartieri in difficoltà: in effetti solo 5 delle 22 ZFU contano più di 20 000 abitanti.
- (36) Va aggiunto che neanche quanto previsto per gli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione, di cui ai punti 84 e successivi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, si applica al regime delle ZFU, poiché in tal caso si tiene conto esclusivamente dei costi sostenuti nei primi cinque anni di vita di un'impresa a partire dalla sua costituzione. Il regime delle ZFU, invece, si applica non solo alla costituzione di nuove imprese, ma anche a imprese con più di cinque anni di esistenza. Inoltre, le esenzioni applicate nelle ZFU, dopo cinque anni di tasso pieno, sono seguite da un periodo di graduale riduzione del tasso di esenzione.
- (37) La Commissione ritiene quindi, come già affermato relativamente alle zone franche urbane francesi nella decisione N/70/A/2006, che le misure notificate non coincidano esattamente con gli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale, benché possa verificarsi una sovrapposizione parziale.
- Regolamento generale di esenzione per categoria***⁷
- (38) Benché il regolamento generale di esenzione per categoria preveda disposizioni specifiche relative agli investimenti effettuati dalle PMI, nessuna delle possibilità offerte da questo regolamento corrisponde esattamente, in termini di natura del beneficiario, di intensità dell'aiuto, di tipo di costi ammissibili o di copertura geografica, all'insieme delle misure previste dal regime delle ZFU.

⁷ GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

*Regolamento "de minimis"*⁸

- (39) Il regolamento "de minimis" non è applicabile in questo caso, nella misura in cui per talune imprese il cumulo degli aiuti può andare di là da questa soglia.
- (40) Si ricorda che la disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati, adottata dalla Commissione il 2 ottobre 1996, è giunta a scadenza il 14 maggio 2002. Il dispositivo ZFU si concentra quindi su zone, i quartieri urbani svantaggiati, per le quali al momento non esistono orientamenti o discipline.
- (41) Inoltre, il regime notificato non è limitato alle imprese in difficoltà, né ad alcuna delle attività seguenti: ricerca e sviluppo, protezione dell'ambiente e aiuto alla formazione.
- (42) Sulla base di quanto sopra, e così come per il regime francese delle zone franche urbane⁹, la Commissione è portata a concludere che le misure di esenzione fiscale e di esonero dagli oneri sociali a carico dell'azienda non rientrano nel campo di applicazione degli orientamenti, delle discipline e dei regolamenti esistenti sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).
- (43) La comunicazione sulla scadenza della disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati precisa che tale disciplina era così restrittiva che in pratica non è stato possibile applicarla. Cionondimeno, nella comunicazione, la Commissione sottolinea che la mancata proroga della disciplina non comporta l'impossibilità di concedere aiuti di Stato ai quartieri urbani svantaggiati e che tali aiuti, se del caso e a seconda delle circostanze specifiche del progetto di aiuto in questione, possono essere considerati compatibili direttamente sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.
- (44) Il dispositivo ZFU si concentra quindi su zone, i quartieri urbani svantaggiati, per le quali al momento non esistono orientamenti o discipline.
- (45) In tal senso, si ricorda che la disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati¹⁰, adottata dalla Commissione il 2 ottobre 1996, è giunta a scadenza il 14 maggio 2002¹¹.
- (46) Inoltre, la comunicazione sulla scadenza della disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati precisa che tale disciplina era così restrittiva che in pratica non è stato possibile applicarla. Cionondimeno, la Commissione sottolinea che la mancata proroga della disciplina non comporta l'impossibilità di concedere aiuti di Stato ai quartieri urbani svantaggiati e che tali aiuti, se del caso e a seconda delle circostanze specifiche del progetto di aiuto in questione, possono essere considerati compatibili direttamente sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

⁸ GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

⁹ N 159/1996, N 766/2002, N 211/2003 e N 70/A/2006.

¹⁰ GU C 146 del 14.5.1997, pag. 6.

¹¹ GU C 119 del 22.5.2002, pag. 21.

3.4 Compatibilità con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato

- (47) L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), permette di autorizzare gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (48) La Commissione ritiene quindi opportuno verificare fino a che punto le misure notificate: 1) mirano a raggiungere un obiettivo comunitario, 2) sono necessarie e proporzionate per raggiungere tale obiettivo e 3) non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Il regime rispetto agli obiettivi comunitari

- (49) Occorre ricordare che la coesione economica e sociale è un obiettivo comunitario in base agli articoli 2 e 3 del trattato CE. Il rafforzamento della coesione economica e sociale implica, in particolare, oltre alla riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle diverse regioni, l'eliminazione dell'esclusione sociale all'interno delle regioni stesse.
- (50) La Commissione ha riconosciuto che "la politica di coesione può contribuire alla creazione di comunità sostenibili in quanto permette di affrontare le questioni economiche, sociali e ambientali attraverso strategie integrate di rinnovamento, recupero e sviluppo delle zone urbane e rurali¹²".
- (51) Già il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999¹³, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2000-2006, precisava che le iniziative comunitarie devono riguardare la "rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile" e che "nelle zone urbane, si deve puntare in via prioritaria al miglioramento della competitività e a un maggiore equilibrio, in termini di sviluppo, tra le città più forti dal punto di vista economico e il resto della rete urbana¹⁴".
- (52) Sulla stessa linea, il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 2006¹⁵, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo 2007-2013 indica che: "data l'importanza dello sviluppo urbano sostenibile e il contributo delle città, soprattutto di quelle di medie dimensioni, allo sviluppo regionale, occorre dare loro un maggiore rilievo valorizzandone il

¹² Comunicazione della Commissione - Politica di coesione a sostegno della crescita e dell'occupazione: linee guida della strategia comunitaria per il periodo 2007-2013 {SEC(2005) 904} /* COM/2005/0299 definitivo, in particolare il punto 2.2 relativo al contributo della politica di coesione alla crescita e all'occupazione.

¹³ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

¹⁴ Comunicazione della Commissione - Politica di coesione a sostegno della crescita e dell'occupazione: linee guida della strategia comunitaria per il periodo 2007-2013 {SEC(2005) 904} /* COM/2005/0299 definitivo, in particolare il punto 5.1 relativo al contributo delle città all'occupazione.

¹⁵ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

ruolo nell'ambito della programmazione al fine di promuovere la rivitalizzazione urbana".

- (53) Inoltre, la Commissione ha riconosciuto che "il paradosso urbano è visibile anche nelle disparità tra quartieri. L'Audit urbano evidenzia che la quasi totalità delle città che registrano un tasso di disoccupazione uguale o superiore al 10% comprendono alcune zone nelle quali tale percentuale è almeno due volte maggiore rispetto alla media della città. In alcuni casi, il tasso di disoccupazione raggiunge il 60%¹⁶". La Commissione ha proposto dunque orientamenti volti alla promozione dell'inclusione sociale e delle pari opportunità, obiettivi generali ripresi poi nel 2007 in occasione dell'"Anno europeo delle pari opportunità per tutti. Verso una società giusta"¹⁷". Nel documento di lavoro¹⁸ relativo a questa comunicazione, la Commissione ammette che "la lotta contro l'esclusione sociale rappresenta una sfida importantissima. L'esclusione sociale ha, in effetti, diverse ripercussioni: sui commerci locali (diminuzione del numero di clienti), sulle condizioni di vita (minore sicurezza, fenomeni di vandalismo), sugli abitanti (mancanza di positività, di creatività e di entusiasmo sul posto di lavoro) e sul potenziale di crescita della città (perdita di una parte della sua attrattiva). Occorre che siano elaborate e poste in atto strategie integrate che affrontino la globalità delle questioni (istruzione, alloggi, lotta alle esclusioni, occupazione, sport)".
- (54) La rivalorizzazione economica e sociale dei quartieri urbani svantaggiati può quindi essere considerata una delle iniziative che mirano a obiettivi di coesione economica e sociale. La Commissione nota altresì che la coesione economica e sociale, nella quale rientra anche la rivalorizzazione delle zone urbane e rurali, è un obiettivo comunitario verso cui devono essere convogliati gli aiuti pubblici e che il regime in oggetto va proprio in questa direzione.

Necessità e proporzionalità della misura

- (55) La Commissione tiene conto del fatto che il regime proposto è destinato a intensificare e a promuovere all'interno dei quartieri più svantaggiati una strategia d'insieme e un programma d'azione per la coesione sociale e territoriale. Le misure in questione mirano a conseguire una rivitalizzazione economica e sociale mediante il mantenimento e lo sviluppo di un tessuto di attività.
- (56) In particolare, per come sono definite, le ZFU presentano un tasso di disoccupazione superiore al tasso di disoccupazione comunale e quest'ultimo è superiore al tasso di disoccupazione nazionale.
- (57) Inoltre, al momento della perimetrazione e della selezione delle ZFU, l'indice di disagio socio-economico, che quantifica il fenomeno dell'esclusione sociale, è stato misurato secondo 4 parametri socio-economici:
- il tasso di disoccupazione;

¹⁶ Comunicazione della Commissione - La politica di coesione e le città - Il contributo delle città e degli agglomerati urbani alla crescita e all'occupazione all'interno delle regioni {SEC(2006) 928} / COM(2006) 385 definitivo.

¹⁷ COM(2005) 225 definitivo, dell'1.6.2005.

¹⁸ http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/urban/sec_2006_0928_fr.pdf

- il tasso di occupazione;
 - il tasso di popolazione di età inferiore a 24 anni sul totale della popolazione;
 - il tasso di scolarizzazione.
- (58) Tutte le ZFU selezionate per l'elenco finale presentano un indice di disagio socio-economico positivo. In altre parole, le ZFU sono zone di concentrazione di problemi socio-economici per le quali è necessario un intervento pubblico.
- (59) A tale proposito, è importante ricordare che il regime riguarda solo lo 0,58% del totale della popolazione italiana.
- (60) La Commissione ritiene dunque che il regime in oggetto abbia come obiettivo esclusivo zone a elevata concentrazione di serie difficoltà socio-economiche per le quali è richiesto un intervento dei poteri pubblici, ed è quindi necessario. Il livello degli aiuti proposti è limitato a ciò che la Commissione ha già ritenuto appropriato per casi precedenti anche talvolta basandosi su una disciplina al momento non più applicabile¹⁹.

Incidenza sugli scambi in misura contraria al comune interesse

- (61) Benché non sia possibile escludere effetti sugli scambi, apparentemente tali effetti sarebbero molto limitati e non tali da provocare una distorsione in misura contraria al comune interesse, per i seguenti motivi:
- il regime è rivolto esclusivamente a piccole e micro imprese;
 - le misure sono aperte a tutti i settori di attività;
 - la copertura geografica delle misure è limitata (interessano solo lo 0,58% della popolazione);
 - i quartieri sono stati selezionati in funzione di criteri obiettivi quali il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione, il tasso di popolazione di età inferiore a 24 anni sul totale della popolazione e il tasso di scolarizzazione;
 - le misure mirano essenzialmente a lottare contro l'esclusione sociale in quartieri particolarmente difficili;
 - le autorità italiane, per far sì che vi sia la massima trasparenza nella valutazione delle azioni poste in atto, trasmettono al CIPE relazioni annuali sull'attuazione delle ZFU;
 - le misure sono limitate nel tempo.
- (62) In conclusione, la Commissione ritiene che le misure in esame non siano tali da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e che gli effetti sugli scambi saranno molto limitati.

¹⁹ Disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati (GU C 146 del 14.5.1997, pag. 6).

4. DECISIONE

- (63) La Commissione ha quindi deciso di considerare l'aiuto compatibile ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.
- (64) La Commissione prende atto che le autorità italiane confermano che la notifica non contiene elementi riservati da non divulgare a terzi.
- (65) La Commissione ricorda alle autorità italiane che devono essere rispettate le condizioni relative alla trasmissione di informazioni descritte nel regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.
- (66) La Commissione ricorda alle autorità italiane che qualunque iniziativa volta a modificare questo regime deve essere notificata alla Commissione.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Neelie Kroes
Membro della Commissione